

Punto di
ormeggio

13

Ministero
della Marina Mercantile
Direzione Generale
Demanio Marittimo e Porti

A TUTTE LE DIREZIONI MARITTIME
LORO SEDI

Divisione XVII Sez. I
rot. N. 51716400/ Allegati
P.G.

Oggetto: Punti di ormeggio per la nautica da diporto.-

IRCOLARE N. 175
DEMANIO MARITTIMO
SERIE II

A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO
LORO SEDI

AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI
GENOVA

AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI
RAPOLI

AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI
CIVITAVECCHIA

ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI
TRIESTE

ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI
SAVONA

AL PROVVEDITORATO AL PORTO DI
VENEZIA

ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI
PALERMO

CAPTANERIA DI PORTO VIA ...
21 NOV. 1978
Prot. N. 10932 Cal. Spec. 37

Con la circolare n. 154 in data 24 maggio 1975 riguardante gli approdi per il diporto nautico, da costruire e gestire in regime di concessione demaniale marittima, venne stabilito che sono da considerarsi approdi per il diporto nautico anche quelli risultanti dalla trasformazione (in regime di concessione demaniale marittima a persone fisiche o giuridiche private o pubbliche società miste, consorzi, associazioni e circoli nautici) dei porti pubblici classificati o non classificati o di parte di essi (banchine, ormeggi).

Detta disposizione mirava ad incentivare l'iniziativa privata nel settore, meno costoso di quello attinente alla costruzione di nuovi approdi per il diporto nautico, della sistemazione ed adattamento, anche parziale, per le esigenze della nautica da diporto, dei porti pubblici, naturalmente compatibilmente con le esigenze del traffico commerciale e della pesca.

Il raggiungimento di tali obiettivi (che potrebbero anche limitarsi al rilascio di concessioni ad enti ed associazioni nautiche per la custodia e l'ormeggio di natanti da diporto, anche senza la realizzazione di attrezzature costose) è tanto più necessario, quando si consideri che in quasi tutti i porti pubblici regna l'abusivismo del posteggio: persone che non hanno alcuna facoltà pretendono esosi compensi per la loro attività di ormeggiatori e custodi, con sottintese minacce di sabotaggio ai proprietari di imbarcazioni che non intendono sottostare alle loro ingiuste pretese.

A tale riguardo questo Ministero ebbe ad emanare la circolare n. 110 del 4 agosto 1969, con cui si invitavano code- ste Autorità ed Enti a vigilare perchè i concessionari di posti di ormeggio osservassero le tariffe approvate dall'Autorità Marittima ed a reprimere i casi di abusivo esercizio dell'attività di posteggio di banchine.

Nel mentre si richiamano le Autorità ed enti in indirizzo all'osservanza delle suddette disposizioni, si prospetta la necessità che i servizi resi nell'ambito dei porti ai diportisti (in specie ormeggio e custodia), se sono necessari, siano regolamentati o direttamente o tramite Enti pubblici od associazioni riconosciute, (previo rilascio di regolari concessioni) od altre persone fisiche o giuridiche od associazioni che diano sicura garanzia.

Tra gli enti ed associazioni nautiche riconosciute, con apposito decreto interministeriale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 si citano a titolo esemplificativo, la Lega Navale Italiana, l'Assonautica, il Touring Club Italiano, Marivela della Difesa Marina etc.

Naturalmente, in caso di domande concorrenti, sarà osservato l'art. 37 Cod. Nav.

In ogni caso detti servizi non debbono dar luogo ad accessi, che scoraggiano lo sviluppo dell'attività nautica da parte di coloro che non possono corrispondere compensi onerosi.

La ricettività dei natanti da diporto, specie per quelli di minori dimensioni, può però svilupparsi lungo il litorale, anche al di fuori degli approdi per il diporto nautico e dei porti pubblici.

Si hanno così punti di ormeggio lungo il litorale dotati di strutture fisse o mobili per permettere l'attracco di natanti da diporto, con offerta di servizi di prima necessità, che possono essere pontili anche mobili, gru e carri ponte per sollevare i tanti, rimesse, siloscafi, magazzini e capannoni per il ricovero delle imbarcazioni, scali d'alaggio, assistenza tecnica (officine e cantieri navali) prese d'acqua, impianti di rifornimento e ristorazione.

Naturalmente non è necessario che tutte dette attrezzature sussistano per costituire un punto d'ormeggio, basta l'esistenza di una sola, atta a facilitare l'accosto ed il riparo dei natanti da diporto.

Sono punti di ormeggio anche quelli a servizio proprio del concessionario, purchè compatibili con gli usi pubblici marittimi.

I punti di ormeggio spesso sfruttano le risorse naturali (foci di fiumi, altri corsi d'acqua, naturali od artificiali, baie, senature, ridossi, etc.).

Anche le spiagge, con o senza attrezzature, possono considerarsi punti d'ormeggio.

La costruzione o l'utilizzazione di punti d'ormeggio non subordinate alla preventiva concessione oceaniale marittima.

I punti d'ormeggio non debbono recare pregiudizio alla attività peschereccia o commerciale nè a quella balneare, sia da punto di vista della sicurezza per i bagnanti che da quello della prevenzione dell'inquinamento.

L'inserimento dei punti d'ormeggio lungo il litorale non può prescindere dall'assetto del territorio, dalla difesa della costa, dalla tutela dei beni ambientali, nè infine dalla sicurezza della navigazione.

Il punto d'ormeggio potrebbe limitare la sua attività alla stagione estiva e consistere in attrezzature del tutto precarie ed asportabili al termine della stagione.

Qualora i punti d'ormeggio consistono in attrezzature a facile rimozione, le concessioni relative potranno essere rilasciate con licenza.

L'esistenza di punti d'ormeggio lungo il litorale, convenientemente scaglionati a distanze il più possibile regolari, co-

stituirebbe un elemento di sicurezza e di garanzia per le imbarcazioni da diporto che navigano lungo le nostre coste.

In tal modo si offrirebbero nuove prospettive alla nautica da diporto, con lo sviluppo di un traffico più sicuro lungo le coste, che porterebbe a far conoscere ai diportisti le bellezze naturali dei litorali italiani ed a scoprire luoghi altrimenti quasi inaccessibili.*

Questo Ministero ritiene che i punti di ormeggio, alle condizioni sopra prospettate, rispondono ad un'esigenza pubblica in quanto diretti a sviluppare la navigazione da diporto lungo le coste, mediante la realizzazione di attrezzature che assicurano la ricettività dei natanti.

Pertanto le Autorità ed Enti in indirizzo sono invitati a prendere nella migliore considerazione le domande di concessione dirette alla creazione di punti d'ormeggio, specie se tali richieste pervengono dai Comuni, da altri Enti pubblici locali e dagli enti ed associazioni nautiche riconosciute di cui sopra è tenuto ed a dare sollecito corso alle domande stesse, svolgendo gli accertamenti e le istruttorie necessarie e riferendo a questo Ministero in caso di difficoltà.

Sarebbe anche opportuno che venga disciplinato, qualora non sia già previsto nelle ordinanze, il transito sulle spiagge dei natanti da diporto carrellabili o portati a braccia (a vela, a motore o con motore) al fine di consentire sia il normale svolgersi dell'attività di balneazione, sia l'esercizio della nautica popolare esercitata da sempre più estese categorie sociali per il suo uso o costo.

La previsione di zone di spiaggia od in genere di demarcazioni marittime riservate al transito od allo stazionamento di tali mezzi potrebbe contribuire notevolmente allo sviluppo della nautica da diporto, compatibilmente con l'attività di balneazione, perchè offrirebbe agli interessati la possibilità di svolgere la loro attività nautica senza violare la legge e senza chiedere costose attrezzature, data la limitata dimensione dei mezzi.

Infine si raccomanda di regolamentare l'esercizio di scali di d'alaggio pubblici, o direttamente o tramite concessioni, in modo che sia permesso a tutti gli interessati, sia pure con l'osservanza di determinate norme, di poterne usufruire con il pagamento di tariffe approvate dall'Autorità Marittima.

Si prega di assicurare.

IL MINISTRO
E. to V. Colombo